REGOLAMENTO (CEE) N. 2589/78 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1978

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto, della voce doganale 53.07, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari dei paesi e territori in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato, per ciascuno dei prodotti di cui al suo allegato B, nella colonna (5) (a); che su detto massimale possono essere imputati soltanto i prodotti originari dei paesi e territori menzionati nell'allegato D del suddetto regolamento, diversi da quelli elencati nella colonna (4) (b) dell'allegato B, nei confronti dei prodotti corrispondenti; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari dell'uno o dell'altro dei paesi o territori menzionati nell'allegato D non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale; che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari dell'uno o dell'altro di detti paesi o territori, fatta eccezione per quelli elencati nel suo allegato E, non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che, per i filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 140,50 tonnellate e che, quindi, l'importo massimo è pari a 70,25 tonnellate; che, alla data del 20 ottobre 1978, le importazioni nella Comunità di filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 1197/78 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 7 novembre 1978 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio, è ripristinta all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
53.07	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Henk VREDELING

(1) GU n. L 149 del 5. 6. 1978, pag. 1.